

Regolamento regionale 14 novembre 2016, n. 8.

“Misure di razionalizzazione e riduzione dei costi dell’Amministrazione regionale. Modifiche al Regolamento regionale del 15 dicembre 2011, n. 12 (Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania)”.

La Giunta regionale

ha deliberato

Il Presidente della Giunta regionale

visto l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione;
visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;
visto, l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare ed in particolare il comma 4;
vista la legge regionale 6 agosto 2010, n. 8 “Norme per garantire l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione della Giunta regionale e delle nomine di competenza del Consiglio regionale”;
visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali);
il regolamento regionale 15 dicembre 2011, n. 12 “Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania”;
vista la delibera della Giunta regionale n. 535 del 5 ottobre 2016 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 66 del 10 ottobre 2016;
visto il parere favorevole espresso da parte della I Commissione consiliare permanente nella seduta del 20 ottobre 2016;
vista la delibera della Giunta regionale 594 del 25 ottobre 2016 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 74 del 9 novembre 2016;

Emana

il seguente Regolamento:

Art. 1

(Modifiche agli articoli nn. 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 29, 33 bis, 34, 37, 39, 40 e 43)

1. Al Regolamento regionale 15 dicembre 2011, n. 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) la lettera a) del comma 1 è abrogata;

2) al comma 3 sono soppresse le parole “alle strutture dipartimentali e”;

b) l'articolo 7 è abrogato;

c) all'articolo 8, il comma 1 è sostituito con il seguente: “1. Le direzioni generali sono strutture organizzative complesse di livello dirigenziale corrispondenti agli ambiti e alle politiche di intervento regionale. A ciascuna direzione generale è preposto un direttore generale, nominato dal Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima, che svolge le

funzioni di direzione e controllo delle unità operative dirigenziali nelle quali si articola la direzione generale e i compiti di gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie a esso attribuiti. Il direttore generale assicura l'attuazione degli indirizzi del Presidente e della Giunta regionale e svolge funzioni di propulsione, coordinamento e controllo nei confronti degli uffici della direzione.”;

d) l'articolo 9 è abrogato;

e) l'articolo 13 è abrogato;

f) al comma 1 dell'articolo 14, dopo la parola “provvede” sono aggiunte le seguenti “al coordinamento e” e dopo la parola “regionale” sono aggiunte le parole “e cura i rapporti con il sistema sanitario nazionale.”;

g) all'articolo 15, comma 2, le parole “programmazione e” sono sostituite con le parole “sulla base della programmazione della Direzione Generale Tutela della salute e coordinamento del sistema sanitario regionale e in raccordo con la stessa.”; al medesimo comma le parole “il coordinamento. La Direzione programma e pianifica” sono sostituite con le parole “il coordinamento.”;

h) l'articolo 17 è abrogato;

i) al comma 1 dell'articolo 18, la parola “provvede” è sostituita con le seguenti “svolge le funzioni relative ai trasporti e alla viabilità, anche con riferimento al sistema delle città e delle aree metropolitane” e dopo le parole “marittimo locale” sono aggiunte le seguenti “e fluviale.”;

j) all'art.19 in rubrica le parole “direzione generale per i lavori pubblici, la protezione civile e il governo del territorio” sono sostituite con le parole “direzione generale per il governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile”; al comma 1 le parole “direzione generale per i lavori pubblici, la protezione civile e il governo del territorio” sono sostituite con le parole “direzione generale per il governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile”; al medesimo comma 1 dopo le parole “funzioni relative” sono aggiunte le seguenti “alla identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio e”;

k) l'articolo 21 è abrogato;

l) al comma 1 dell'articolo 22, dopo le parole “studenti universitari” sono aggiunte le parole “al fine di assicurarne il diritto allo studio” e dopo le parole “ricerca scientifica” sono aggiunte le seguenti “e tecnologica”;

m) al comma 1 dell'articolo 23, dopo le parole “scolastica e formativa” sono aggiunte le seguenti “degli interventi a sostegno dell'obbligo scolastico”;

n) al comma 1 dell'articolo 24, dopo la parola “sostiene” sono aggiunte le seguenti “tutte le forme dello spettacolo, il cinema,”;

o) l'articolo 25 è abrogato;

p) al comma 1 dell'articolo 26, dopo le parole “assestamento e variazione” sono aggiunte le seguenti “, e svolge le funzioni relative alla riscossione delle entrate e alla gestione del bilancio regionale e”;

q) al comma 1 dell'articolo 27, dopo le parole “relativi all'amministrazione” sono aggiunte le seguenti “, alla formazione e all'organizzazione” e sono aggiunte, infine, le parole “Assicura l'attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.”;

r) al comma 2 dell'articolo 29, è aggiunta infine la seguente lettera: “g) Ufficio per il controllo e la vigilanza su enti e società partecipate.”;

s) al comma 1 dell'articolo 33 bis, le parole “il Dipartimento della Salute e delle politiche sociali e socio-sanitarie” sono sostituite con le seguenti “la Direzione generale per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale”;

t) dopo l'articolo 33 ter è inserito il seguente: “Art. 33 – quater Ufficio per il controllo e la

vigilanza su enti e società partecipate. 1. L'Ufficio speciale svolge le funzioni di vigilanza e controllo previsti dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 19 gennaio 2007 n. 1 ed esercita, in raccordo con le direzioni generali competenti per materia, le funzioni di vigilanza e controllo degli enti e degli organismi dipendenti dalla Regione e di controllo analogo sulle società in house anche al fine di redigere il bilancio consolidato regionale.”;

u) al comma 1 dell'articolo 34 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “, curando, altresì l'attuazione dei progetti e delle gestioni di competenza ovvero a essi assegnati o delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, e adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi, esercitando i poteri di spesa e, ove previsto, di accertamento delle entrate.”;

v) al comma 9 dell'articolo 37, sono soppresse le seguenti parole: “che si avvale di una struttura di staff presso ciascun dipartimento”;

w) l'articolo 39 è sostituito con il seguente: “Art. 39 Comitato di coordinamento interdirezionale. 1. Al fine di assicurare l'unitarietà dell'azione amministrativa è istituito il comitato di coordinamento interdirezionale, composto dal Capo di Gabinetto del Presidente, che lo presiede e lo convoca, dai direttori generali, dal capo dell'ufficio legislativo del presidente e dal segretario della Giunta.”;

x) al comma 1 dell'articolo 40 sono soppresse le seguenti parole “dipartimenti e”;

y) i commi 2 e 3 dell'articolo 43 sono abrogati.

2. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il 1 gennaio 2017.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Provvedimento ad iniziativa del Presidente Vincenzo De Luca e dell'assessore Sonia Palmeri.
Acquisito dal Consiglio Regionale il 7 ottobre 2016, con il n. 353 del registro generale ed assegnata alla I Commissione Consiliare Permanente per il parere.
Parere favorevole espresso dalla I Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 20 ottobre 2016.

Note

Avvertenza: il testo del regolamento viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 1.

Comma 1.

Regolamento Regionale 15 dicembre 2011, n. 12: "Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania."

Lettera a), punti 1) e 2).

Articolo 6: "Strutture amministrative".

"1. Le strutture amministrative della Giunta regionale si articolano in:

- a) dipartimenti;
- b) direzioni generali;
- c) uffici speciali;
- d) strutture di staff;
- e) unità operative dirigenziali.

2. A ciascuna delle strutture di cui al comma 1 è preposto un dirigente individuato tra i dirigenti del ruolo unico dirigenziale dell'amministrazione regionale o ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. Con deliberazioni della Giunta regionale sono definiti gli indirizzi programmatici e l'organizzazione interna alle strutture dipartimentali e alle direzioni generali, l'organizzazione degli uffici speciali, salvo quanto previsto per l'Avvocatura regionale, nonché le unità operative dirigenziali nelle quali essi si articolano, con i relativi compiti."

Lettera b).

Articolo 7: "Dipartimenti".

"1. I dipartimenti sono strutture di livello dirigenziale articolate in direzioni generali accomunate da omogeneità funzionale corrispondenti a settori organici di materie.

2. L'apparato organizzativo della Giunta regionale si articola nei seguenti dipartimenti:

- a) dipartimento della programmazione e dello sviluppo economico;
- b) dipartimento della salute e delle politiche sociali e socio-sanitarie;
- c) dipartimento delle politiche territoriali e ambientali;
- d) Dipartimento dell'istruzione, della formazione, del lavoro e delle politiche culturali e turistiche;
- e) dipartimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali.

3. A ciascun dipartimento è preposto un capo dipartimento, il quale dà attuazione agli indirizzi del Presidente e della Giunta regionale, svolge funzioni di propulsione, coordinamento, controllo e vigilanza nei confronti degli uffici del dipartimento e di gestione delle risorse umane, strumentali e

finanziarie ad essi attribuite, nonché di vigilanza e controllo degli enti e degli organismi di riferimento dipendenti dalla Regione e di controllo analogo sulle società in house di riferimento.

4. L'incarico di capo dipartimento è attribuito con decreto del Presidente della Giunta, sentiti gli assessori delegati. La durata di tale incarico non può eccedere il termine di tre anni, rinnovabili. L'incarico cessa comunque decorsi novanta giorni dall'elezione del Presidente della Giunta regionale.

5. I Capi Dipartimento firmano le proposte di deliberazioni che il Presidente e gli assessori delegati intendono sottoporre alla Giunta regionale, nonché le proposte di decreti presidenziali. Adottano altresì gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza del Dipartimento cui sono preposti.”.

Lettera c).

Articolo 8: “Direzioni generali”.

Comma 1: “1. Le direzioni generali sono strutture organizzative complesse di livello dirigenziale corrispondenti agli ambiti e alle politiche di intervento regionale. A ciascuna direzione generale è preposto un direttore generale, nominato dal Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima, che svolge le funzioni di direzione e controllo delle unità operative dirigenziali nelle quali si articola la direzione generale e i compiti di gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie a esso attribuiti attuando gli indirizzi del Presidente della Giunta regionale e della Giunta medesima.”.

Lettera d).

Articolo 9: “Dipartimento della programmazione e dello sviluppo economico”.

“1. Al dipartimento della programmazione e dello sviluppo economico sono attribuite le funzioni relative alla programmazione e alla attuazione della politica economica della Regione, alla promozione dello sviluppo economico del territorio regionale e al coordinamento e alla gestione dei grandi progetti strategici, alle politiche per la competitività e l'innovazione del sistema produttivo, alla tutela delle attività produttive e all'internazionalizzazione del sistema regionale, alle attività gestionali nei rapporti con l'Unione europea, alla tutela della concorrenza e del consumo in ambito regionale, alla vigilanza e al controllo previsti dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1, nonché alla vigilanza e al controllo degli enti e degli organismi dipendenti dalla Regione che operano nella materie di competenza dello stesso dipartimento e all'esercizio del controllo analogo sulle società in house di riferimento.

Il Dipartimento, in raccordo con gli organi di indirizzo, sovrintende alla gestione dei fondi strutturali sia nazionali sia comunitari incardinati all'interno del medesimo e svolge specifiche funzioni di coordinamento e vigilanza sugli stessi a garanzia dell'omogeneo funzionamento del sistema e dell'efficacia della spesa.

1-bis. Al Dipartimento sono, altresì, attribuite le competenze in materia di sviluppo e sostegno dell'agricoltura e della produzione agro-alimentare, esercizio venatorio, pesca e acquacoltura, cura e difesa del patrimonio boschivo e forestale.

2. Il dipartimento si articola nelle seguenti direzioni generali:

- a) direzione generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;
- b) direzione generale per lo sviluppo economico e le attività produttive;
- c) Direzione Generale Autorità di gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
- d) direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali.”.

Lettera e).

Articolo 13: “Dipartimento della salute e delle politiche sociali e socio-sanitarie”.

1. Al dipartimento della salute e delle politiche sociali e socio-sanitarie sono attribuite le funzioni

relative alla tutela della salute, al coordinamento del sistema sanitario regionale e dei suoi rapporti con il sistema sanitario nazionale, alle attività istruttorie di programmazione dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria, alla prevenzione e all'igiene sanitaria, alla sanità veterinaria, alla vigilanza e al controllo degli enti e degli organismi dipendenti dalla regione che operano nella materie di competenza dello stesso dipartimento e all'esercizio del controllo analogo sulle società in house di riferimento. Al Dipartimento sono, altresì, attribuite le competenze in materia di politiche sociali, servizi alla persona, emigrazione e immigrazione, sport e tempo libero.

2. Il dipartimento si articola nelle seguenti direzioni generali:

- a) direzione generale per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale;
- b) direzione generale per le politiche sociali e socio-sanitarie;
- c) direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali.”.

Lettera f).

Articolo 14: “Direzione generale per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale”.

Comma 1: “1. La direzione generale per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale provvede all'attività istruttoria di pianificazione e organizzazione del sistema sanitario regionale. Cura il governo economico finanziario dello stesso di concerto con la direzione generale per le risorse finanziarie. Provvede all'attuazione e alla regolamentazione dei livelli essenziali di assistenza, per quanto di propria competenza. Cura l'organizzazione della rete ospedaliera e dei servizi territoriali. Coordina, programma e pianifica gli interventi socio-sanitari nel campo delle dipendenze patologiche, della salute mentale, della riabilitazione e della non autosufficienza. Si occupa dell'istruttoria relativa ai programmi di ricerca sanitaria. Cura le attività farmaceutiche e inerenti alla farmaco-vigilanza. Cura gli adempimenti connessi ai sistemi informativi in materia sanitaria, alla prevenzione e all'igiene sanitaria, all'igiene dei luoghi di lavoro e alla prevenzione sanitaria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, alla sicurezza alimentare e all'assistenza veterinaria. Programma e pianifica gli interventi relativi all'assistenza consultoriale, alla tutela materno-infantile, alla medicina penitenziaria, alla medicina scolastica, alle malattie sociali e alla medicina dello sport.”.

Lettera g).

Articolo 15: “Direzione generale per le politiche sociali e socio-sanitarie”.

Comma 2: “2. La direzione cura, altresì, la programmazione e il monitoraggio degli interventi socio-sanitari degli enti locali e delle aziende sanitarie locali con particolare riferimento alle dipendenze patologiche, alla salute mentale, alla riabilitazione e non autosufficienza, assicurandone, per quanto di competenza regionale, il coordinamento. La direzione programma e pianifica gli interventi relativi all'assistenza consultoria, alla tutela materna e infantile.”.

Lettera h).

Articolo 17: “Dipartimento delle politiche territoriali e ambientali”.

“1. Al dipartimento delle politiche territoriali e ambientali sono attribuite le funzioni relative ai trasporti, alla viabilità, alla identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento anche alle reti infrastrutturali e al sistema delle città e delle aree metropolitane; alle opere del demanio fluviale e marittimo e alle connesse infrastrutture idrauliche, alla tutela, alla trasformazione e all'utilizzazione del territorio, all'istruttoria sulla pianificazione urbanistica e territoriale e all'edilizia residenziale pubblica, alla gestione tecnico amministrativa dei lavori pubblici, e alle connesse procedure di espropriazione; alla valorizzazione delle risorse naturali e ambientali del territorio, alla salvaguardia dell'ecosistema regionale, alla gestione del ciclo integrato delle acque, al disinquinamento e alla gestione del ciclo dei rifiuti, alla tutela e alla salvaguardia

dell'habitat marino e costiero, alla cura e alla difesa del patrimonio boschivo e forestale; alla protezione civile di competenza regionale, alla vigilanza e al controllo degli enti e degli organismi dipendenti dalla regione che operano nella materie di competenza dello stesso dipartimento e all'esercizio del controllo analogo sulle società in house di riferimento.

2. Il dipartimento si articola nelle seguenti direzioni generali:

- a) direzione generale per la mobilità;
- b) direzione generale per i lavori pubblici, la protezione civile e il governo del territorio;
- c) direzione generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema.”.

Lettera i).

Articolo 18: “Direzione generale per la mobilità”.

“1. La direzione generale per la mobilità provvede, elabora gli atti istruttori e coordina i programmi per il traffico e la mobilità, con particolare riferimento al trasporto pubblico locale di persone e merci esercitati con linee tranviarie, metropolitane, filo-tranviarie di ogni tipo, e automobilistiche, nonché all'accessibilità urbana. Provvede alla progettazione e all'esecuzione degli impianti fissi, determina le tariffe del trasporto pubblico locale di interesse regionale e vigila sulla regolarità di esercizio dei trasporti in concessione e sull'applicazione delle tariffe. Si occupa della gestione dei servizi di trasporto elicotteristico e aereo di competenza regionale, dei servizi ferroviari e dei servizi di trasporto marittimo locale. Cura la programmazione degli interventi sulle strutture portuali e marittime nonché sulle strutture aeroportuali sugli interporti e sul demanio marittimo. Cura la programmazione degli interventi sul sistema infrastrutturale stradale e ferroviario regionale.”.

Lettera j).

Articolo 19: “Direzione generale per i lavori pubblici, la protezione civile e il governo del territorio”.

“1. La direzione generale per i lavori pubblici, la protezione civile e il governo del territorio svolge le funzioni relative alle attività infrastrutturali inerenti ai sistemi integrati. Provvede alle funzioni in materia di opere di bonifica e irrigazione. Provvede alle funzioni amministrative in materia di opere pubbliche ed espropriazioni, provvede, per quanto di propria competenza, alla gestione amministrativa in materia di cave, miniere e geotermia, torbiere e alle attività istruttorie di programmazione, pianificazione, coordinamento e controllo della protezione civile regionale. Provvede all'individuazione della tipologia dei rischi e della vulnerabilità dei territori; alla previsione e prevenzione dei rischi e al supporto, in caso di emergenza, a prefetture ed enti locali per la delimitazione delle aree interessate dall'evento calamitoso e per il censimento del danno. Attua interventi urgenti di emergenza e post-emergenza per il ripristino dei danni subiti dalle popolazioni e dalle attività produttive in caso di calamità. Provvede all'informazione dei cittadini in caso di calamità e gestisce le attività relative al volontariato della protezione civile, nonché alla Scuola di protezione civile e centri specializzati.”.

Lettera k).

Articolo 21: “Dipartimento dell'istruzione, della formazione, del lavoro e delle politiche culturali e turistiche”

“1. Al Dipartimento dell'istruzione, della formazione, del lavoro e delle politiche culturali e turistiche sono attribuite le funzioni relative all'istruzione, all'università e alla ricerca scientifica e tecnologica; alla tutela del diritto allo studio, all'educazione permanente; alle politiche del lavoro e della formazione professionale; alle politiche culturali, alla valorizzazione dei beni culturali e alla promozione del sistema turistico campano; alla promozione delle attività culturali e dello spettacolo; alle politiche giovanili, dello sport e del tempo libero; alla vigilanza e al controllo degli enti e degli organismi dipendenti dalla regione che operano nella materie di competenza dello stesso dipartimento e all'esercizio del controllo analogo sulle società in house di riferimento.

2. Il dipartimento si articola nelle seguenti direzioni generali:
- a) direzione generale per l'università, la ricerca e l'innovazione;
 - b) direzione generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili;
 - c) direzione generale per le politiche culturali e il turismo.”.

Lettera l).

Articolo 22: “Direzione generale per l'università, la ricerca e l'innovazione”.

“1. La direzione generale per l'università, la ricerca e l'innovazione predispone l'istruttoria per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di orientamento e assistenza scolastica a favore degli studenti universitari. Svolge il controllo della gestione e dell'avanzamento dei progetti in materia di ricerca scientifica. Cura i rapporti con gli enti di ricerca locali e nazionali; predispone programmi di studi, ricerche e convenzioni con enti e istituti di ricerca; collabora con le istituzioni, ivi comprese quelle universitarie, per la definizione di procedure in materia di ricerca scientifica. Coordina e predispone i programmi regionali in materia di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico. Cura lo sviluppo e la progettazione dei sistemi informativi regionali nonché del sistema pubblico di connettività.”.

Lettera m).

Articolo 23: “Direzione generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili”.

“1. La direzione generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili compie gli atti di pianificazione e programmazione degli interventi in materia di istruzione, formazione, lavoro e politiche giovanili e ne cura l'attuazione. Provvede alla programmazione della offerta scolastica e formativa, dell'educazione degli adulti e della organizzazione territoriale della rete scolastica e formativa. Promuove lo sviluppo delle attività di orientamento scolastico. Svolge l'attività istruttoria di programmazione e coordinamento degli interventi di edilizia scolastica. Svolge le funzioni di programmazione, di indirizzo, di sviluppo di coordinamento e le funzioni amministrative di competenza della Regione nel sistema di governo regionale delle politiche del lavoro e della formazione. Promuove e assume ogni iniziativa utile per promuovere assicurare e garantire il pieno rispetto della disciplina legislativa e contrattuale a tutela del lavoro e della sicurezza sul lavoro. Promuove l'occupazione e la partecipazione delle donne nel mercato del lavoro. Promuove l'accesso al lavoro delle persone diversamente abili e assicura la piena attuazione del sistema per l'inserimento lavorativo dei diversamente abili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili). Promuove azioni di contrasto alla disoccupazione e, d'intesa con la Direzione di cui all'articolo 11, di prevenzione e gestione delle crisi aziendali. Promuove e sviluppa il sistema della formazione professionale ai fini dell'inserimento e del reinserimento nel mercato del lavoro, dell'alta formazione, della formazione per l'apprendistato e della formazione continua nonché la formazione per la creazione e lo sviluppo di impresa. Promuove la formazione nel settore della comunicazione e delle attività ad essa connesse nonché nel campo del marketing e della promozione del territorio. Si occupa della predisposizione di interventi in materia di politiche giovanili.”.

Lettera n).

Articolo 24: “Direzione generale per le politiche culturali e il turismo”.

“1. La direzione generale per le politiche culturali e il turismo promuove azioni per la diffusione della cultura; sostiene la produzione teatrale, musicale e culturale, anche mediante la promozione di manifestazioni e mostre. Provvede all'organizzazione e promozione di iniziative per la diffusione e la conoscenza del patrimonio cinematografico e audiovisivo. Si occupa della valorizzazione dei beni e degli elementi culturali regionali, mediante opere di catalogazione, recupero e conservazione del patrimonio storico, artistico, archeologico, monumentale, paleo-etnologico, nonché archivistico e bibliografico. Salvaguardia e valorizza il patrimonio culturale campano, materiale e immateriale,

anche in ambito internazionale con particolare riferimento al sistema delle Convenzioni e dei Programmi dell'UNESCO. Promuove programmi per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio edilizio da destinare a sedi di spettacolo e di attività culturali. Svolge altresì le funzioni di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 22 settembre 2003, n. 619, nei confronti delle persone giuridiche private.”.

Lettera o).

Articolo 25: “Dipartimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali”.

“1. Al dipartimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali sono attribuite le funzioni relative alla riscossione delle entrate e alla gestione del bilancio regionale, alla formazione e all'organizzazione del personale amministrativo della Regione con particolare riguardo al reclutamento e alla formazione, allo stato giuridico, all'inquadramento e, al trattamento economico, alla quiescenza e alla previdenza, alla gestione e alla valorizzazione del demanio e del patrimonio regionale agli adempimenti in materia di provveditorato ed economato, alla gestione dei sistemi informativi regionali, alla vigilanza e al controllo degli enti e degli organismi dipendenti dalla regione che operano nella materie di competenza dello stesso dipartimento e all'esercizio del controllo analogo sulle società in house di riferimento.

2. Il dipartimento si articola nelle seguenti direzioni generali:

- a) direzione generale per le risorse finanziarie;
- b) direzione generale per le risorse umane;
- c) direzione generale per le risorse strumentali.

3. Presso il dipartimento è istituito l'ufficio di staff Raccordo con le Autorità di gestione dei Fondi Europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo, dotato di autonomia gestionale, al quale è preposto un dirigente cui sono attribuite le funzioni di raccordo con le Autorità di gestione per la semplificazione e ottimizzazione delle procedure per la fase di monitoraggio e di pagamento dei beneficiari nonché con funzioni di responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo.

3. Presso il dipartimento è istituito l'ufficio del datore di lavoro, dotato di autonomia gestionale, al quale è preposto un dirigente cui sono attribuite le funzioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).”.

Lettera p).

Articolo 26: “Direzione generale per le risorse finanziarie”.

“1. La direzione generale per le risorse finanziarie predispose il bilancio annuale e pluriennale di previsione della Regione, nonché il relativo assestamento e variazione. Cura la gestione contabile delle entrate e delle uscite regionali, e provvede alla vigilanza sui servizi di tesoreria e contabilità generale di cassa. Si occupa della tesoreria e del bilancio di cassa. Svolge le funzioni di autorità di certificazione della spesa dei fondi strutturali e di sviluppo e coesione. Cura i rapporti con la tesoreria centrale dello Stato e provvede al monitoraggio del conto di cassa e alla registrazione delle relative giornalieri. Cura i rapporti con gli istituti di credito e finanziari in relazione alle funzioni di propria competenza. Provvede agli adempimenti istruttori relativi all'istituzione e alla gestione dei tributi regionali, delle compartecipazioni e delle quote del gettito di tributi erariali. Cura i rapporti con gli uffici terzi incaricati delle operazioni di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi regionali e delle relative sanzioni, assicurando la verifica di tali operazioni. Gestisce il contenzioso tributario regionale in collaborazione con l'avvocatura regionale.”.

Lettera q).

Articolo 27: “Direzione generale per le risorse umane”.

“1. La direzione generale per le risorse umane formula proposte volte al riordinamento delle

strutture, delle procedure e dei metodi di lavoro, nonché proposte di innovazione organizzativa e amministrativa, di collaborazione alla automazione procedurale, di dimensionamento delle strutture e di pianificazione del personale. Si occupa degli affari relativi all'amministrazione del personale e in particolare dello stato giuridico, dell'inquadramento e del reclutamento. Intrattiene i rapporti con le organizzazioni sindacali. Garantisce la gestione del contenzioso del lavoro del personale della Regione in collaborazione con l'avvocatura regionale. Cura gli adempimenti relativi ai contratti nazionali, alle commissioni di disciplina e a concorsi, assunzioni, comandi e trasferimenti da e ad altri enti, nonché ad incarichi esterni. Provvede alla gestione del trattamento economico, della quiescenza e della previdenza, mediante pratiche di collocamento a riposo, erogazione del premio di fine servizio e riconoscimento dell'indennità economico-previdenziale.”.

Lettera r).

Articolo 29: “Uffici speciali”.

Comma 2: “2. Sono uffici speciali:

- a) l'avvocatura regionale;
- b) l'ufficio per il federalismo;
- c) il nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici;
- d) Centrale Acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione;
- e) Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario;
- f) Ufficio Comunitario Regionale.”.

Lettera s).

Articolo 33 bis: “Ufficio Speciale Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario”.

“1. L'Ufficio Speciale esercita le funzioni previste dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 23 dicembre 2015, n. 20 (Misure per introdurre la cultura della responsabilità nell'organizzazione sanitaria nonché migliorare i servizi ai cittadini. – Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1994, n. 32) e svolge compiti di servizio per il Dipartimento della Salute e delle politiche sociali e socio-sanitarie.”.

Lettera t).

Articolo 33 ter: “Ufficio Comunitario Regionale”.

“1. L'Ufficio Comunitario Regionale esercita le funzioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 11 dicembre 2008 n. 11 (Legge comunitaria regionale), in raccordo, per i profili di competenza, con l'Ufficio legislativo del Presidente; cura le relazioni istituzionali con il Parlamento europeo, la Commissione europea, il Comitato delle Regioni, il Comitato economico e sociale europeo; l'Unione Europea; sovrintende agli adempimenti di cui alla Legge 24 dicembre 2012 n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), curando, a tal fine, i rapporti tra la Regione Campania e la Rappresentanza Permanente d'Italia presso le Istituzioni Comunitarie per le procedure UE PILOT e d'infrazione che rientrano negli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), assicurando il necessario flusso informativo e seguendo l'iter di ciascuna procedura; facilita le relazioni con i Servizi della Commissione; segue l'aggiornamento del quadro del contenzioso regionale e cura, ove richiesto, i rapporti tra la Regione Campania e le rappresentanze delle altre Regioni ed organismi che hanno la propria sede a Bruxelles.”.

Lettera u).

Articolo 34: “Strutture di staff”.

Comma 1: “1. Le strutture di staff svolgono funzioni di supporto tecnico-operativo alle strutture amministrative della Giunta regionale.”.

Lettera v).

Articolo 37: “Uffici di diretta collaborazione del Presidente e della Giunta”.

Comma 9: “9. Nell'ambito di un'unità dirigenziale inserita negli Uffici di cui al comma 1 è istituito l'Ufficio per il controllo di gestione che si avvale di una struttura di staff presso ciascun dipartimento.”.

Lettera w).

Articolo 39: “Comitato di coordinamento interdipartimentale”.

“1. Al fine di assicurare l'unitarietà dell'azione amministrativa è istituito il comitato di coordinamento interdipartimentale, composto dai capi dipartimento e dal capo di gabinetto, che lo presiede e lo convoca.

2. Alle riunioni del comitato partecipano anche i direttori generali per la trattazione di specifiche problematiche interdisciplinari o di questioni di particolare rilevanza per la finalità di cui al comma 1.

3. Qualora esigenze di coordinamento dell'azione amministrativa con l'attività di normazione lo richiedano, anche al fine di assicurare la qualità della regolazione, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del comitato il segretario generale del Consiglio regionale e il capo dell'Ufficio legislativo del Presidente.”.

Lettera x).

Articolo 40: “Incarichi dirigenziali e posizioni di alta professionalità di livello non dirigenziale”.

“1. Per lo svolgimento di attività ispettive, di consulenza, studio e ricerca o di altri incarichi a contenuto specialistico possono essere istituite apposite posizioni dirigenziali individuali presso dipartimenti e le direzioni generali in numero non superiore a quello stabilito con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 6, comma 3.”.

Lettera y).

Articolo 43: “Entrata in vigore”.

Commi 2 e 3: “2. Al fine di garantire l'efficace avvio della nuova organizzazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania sono costituiti gli uffici dipartimentali di cui all'articolo 7, e sono attribuiti gli incarichi di Capo dipartimento previsti dall'articolo 7, comma 4, i quali, sino alla data di cui al comma 1, svolgono le funzioni di cui al comma 3.

3. A far data dal conferimento dell'incarico i Capi dipartimento concorrono allo sviluppo dell'organizzazione degli Uffici nei quali si articola l'apparato organizzativo della Giunta regionale, anche ai fini dell'adozione delle deliberazioni di cui all'articolo 6, comma 3.”.